

DIRITTI e DOVERI dell'iscritto all'Albo
nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense

INCONTRO di DEONTOLOGIA del 28 Ottobre 2009
Aula Magna Palazzo Giustizia

1°)- DEI DIRITTI

I diritti dell'avvocato iscritto all'Albo ed alla Cassa sono, ovviamente, quelli relativi ad una corretta ed idonea amministrazione dell'ente, nonché al regolare percepimento dei trattamenti pensionistici e delle erogazioni a titolo assistenziale, previsti dalla Legge 20/9/1980 n.576 e dalle successive norme di riforma ed integrazione.

Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore (si è sempre in attesa della approvazione da parte degli organi ministeriali vigilanti delle ultime modificazioni al sistema, deliberate dal Comitato dei delegati) sono specifiche e prevedono le condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali.

Sono previste, inoltre, le forme di impugnativa delle deliberazioni relative alle prestazioni innanzi al Consiglio di amministrazione della Cassa ed innanzi alla competente autorità giudiziaria. In merito alle varie situazioni in fatto e diritto esiste una varia e copiosa giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità, nonché una copiosa produzione dottrinale.

Gli uffici della Cassa, inoltre, sono organizzati onde poter fornire agli iscritti tutte le informazioni e le delucidazioni del caso, atte a chiarire le singole posizioni, anche e soprattutto al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi.

2°)- DEI DOVERI

La Cassa di Previdenza è una istituzione dell'Avvocatura Italiana, con una propria struttura ed organizzazione, amministrata da avvocati eletti con votazione capitaria di tutti gli iscritti e provvede alle sue finalità esclusivamente mediante la contribuzione degli iscritti.

Di conseguenza, agli avvocati compete l'obbligo di fornire la necessaria collaborazione ai competenti uffici della Cassa, richiesta dalle norme previdenziali al fine di rendere possibile o, comunque, facilitare la gestione. Dovere rilevante ed imprescindibile degli iscritti alla Cassa, inoltre, è quello di provvedere tempestivamente e regolarmente al pagamento dei contributi stabiliti al fine di consentire il regolare approntamento del bilancio di gestione e, soprattutto, di provvedere alle erogazioni in corso in favore degli avvocati pensionati, e di assistenza nelle forme previste.

In base all'art.17 della legge n.576/1980 tutti gli iscritti agli albi degli avvocati, nonché i praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa, hanno il dovere di comunicare annualmente alla Cassa l'importo del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno, anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Pertanto, è da sottolineare che l'obbligo della comunicazione incombe a tutti gli avvocati, anche se non iscritti alla Cassa, nonché ai praticanti abilitati ed iscritti.

La comunicazione deve essere eseguita nel termine stabilito dalla Cassa in relazione alla scadenza del

termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, e tramite i moduli predisposti, i c.d. modelli 5, che possono essere trasmessi alla Cassa anche a mezzo internet (modalità che diverrà obbligatoria a far data dell'anno 2010). Per coloro che non rimettono la comunicazione o effettuano una comunicazione inveritiera, sono stabilite penalità pecunarie pari alla metà del contributo soggettivo minimo previsto.

In base all'art.18 della citata legge n.576/1980, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità e scadenze stabilite nel detto articolo, e con le successive disposizioni emanate dalla Cassa. Il ritardo nei pagamenti comporta l'obbligo di corresponsione di interessi di mora e la sanzione pecuniaria prevista. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere, delle somme ed interessi previsti, a mezzo di ruoli esattoriali da essa compilati e resi esecutivi dalla competente autorità.

3°)- Conseguenze di carattere disciplinare della mancata, intempestiva o non veritiera comunicazione alla Cassa.

Al riguardo occorre premettere che il sistema previdenziale forense è basato sulla solidarietà intercategoriale, che impone all'avvocato iscritto di fornire alla Cassa di Previdenza le comunicazioni sui propri redditi ed imponibile IVA di cui all'art.17 della L. n.576/1980, e di provvedere al pagamento dei contributi stabiliti nei termini previsti dall'art.18 della detta legge.

Nell'ambito del sistema è previsto che gli avvocati iscritti agli albi ed i praticanti iscritti alla Cassa, percipienti un reddito professionale, versino annualmente un contributo correlato e tale reddito, al fine di provvedere alla erogazione dei trattamenti previdenziali dei colleghi pensionati, così come questi

ultimi hanno, a loro tempo, provveduto a versare la dovuta contribuzione per consentire alla Cassa la corresponsione delle pensioni ai colleghi in allora pensionati.

E' un sistema basato sulla correttezza, lealtà e solidarietà degli iscritti, in base al quale l'omissione della comunicazione alla Cassa prevista dal citato art.17 della L. n.576/1980 "viola il principio di colleganza tra gli avvocati e determina scompensi nel funzionamento previdenziale in danno all'intera categoria": principio stabilito dal C.N.F. con sua decisione 2/2/1991 n.121; il C.N.F., inoltre, con decisione 2/12/1991 n.115 ha dichiarato che la mancata comunicazione alla Cassa di cui all'art.17 legge citata "dà luogo ad illecito disciplinare anche per violazione degli obblighi di collaborazione, lealtà, correttezza e solidarietà".

La decisione 19 Aprile 1991 n.26 del C.N.F., ha così precisato:

"Il professionista che ometta di inoltrare regolarmente e tempestivamente alla Cassa di Previdenza il modello 5 commette illecito disciplinare".

L'art.17 della legge n.576/1980 al comma 5°, prevede che il ritardo o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro i 90 giorni, vengano segnalati dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine competente per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare.

In ogni caso, precisa il detto 5° comma, "la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione

dell'iscritto dell'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 Agosto 1949 n.536. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta".

L'art.2 della legge 3/8/1949 n.536 di cui sopra è relativo al tempestivo versamento dei contributi a favore dei Consigli degli Ordini e prevede, appunto, per gli inadempimenti al pagamento la sospensione dell'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare e senza limiti di tempo, potendo poi essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine "quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute".

Il C.N.F., con decisione 23 Novembre 2000 n.199, ha stabilito che il mancato invio alla Cassa del prescritto mod.5 comporta la sospensione a tempo indeterminato. Identico principio è stato poi richiamato dalla decisione n.168 del 15/1/2006 del C.N.F..

Si deve osservare che l'irrogazione della sanzione della sospensione a tempo indeterminato è prevista dal citato art.17 L.1576/80 solo per la mancata, ritardata o infedele comunicazione, e non per il conseguente mancato pagamento dei contributi dovuti.

L'inadempimento nel pagamento dei contributi è previsto, in linea generale, come illecito disciplinare dall'art.15 del Codice deontologico, che fa obbligo all'avvocato di provvedere regolarmente e tempestivamente "... agli adempimenti previdenziali ... a suo carico secondo le norme vigenti": tra gli adempimenti previdenziali dovuti deve essere

evidentemente ricompreso anche la regolare e tempestiva comunicazione alla Cassa tramite il mod.5.

I detti inadempimenti devono essere valutati e sanzionati dal competente Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare.

Per le violazioni di cui all'art.15 del Codice deontologico (irregolare o intempestivo adempimento previdenziale), sono previste le sanzioni di cui all'art.40 del R.D.L. n.1578 del 1933, che non

comprende, ripetesì, la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale.

La mancata o la inveritiera comunicazione di cui al citato art.17 della L.n.576/1980 è sanzionata, dopo una specifica e sufficiente messa in mora dell'inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto dell'esercizio professionale, sino all'invio della comunicazione dovuta, sanzione sempre stabilita dal competente Consiglio dell'Ordine "con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione del 3° comma della legge 3/8/1949 n.536", che prevede, appunto, la possibilità di irrogazione della sanzione sospensiva.

Tale rigorosa previsione sanzionatoria è giustificata, si sottolinea, dalla rilevante e decisiva importanza per la Cassa di Previdenza della tempestiva e veritiera comunicazione (c.d. mod.5), che contiene la autoliquidazione dei contributi dovuti ed il conseguente e contemporaneo pagamento del 50% dei medesimi.

Tramite la detta comunicazione la Cassa acquisisce le notizie sui redditi percepiti dagli iscritti, utili per le necessità di bilancio e di politica generale finanziaria e, soprattutto, percepisce la metà delle

entrate contributive, con le quali provvede alle necessità di bilancio, fra le quali determinante e rilevante è quella della regolare erogazione dei trattamenti previdenziali in corso e dei trattamenti assistenziali deliberati.

Il mancato ed irregolare pagamento dei contributi dovuti è ricompreso, come sopra abbiamo illustrato, come illecito disciplinare nella previsione dell'art.15 del Codice deontologico e deve essere valutato e sanzionato dai Consigli dell'Ordine nell'ambito di un regolare procedimento disciplinare, nel quale dovranno essere opportunamente esaminate tutte le circostanze di fatto relative all'inadempimento, al fine di accertare la violazione del precetto deontologico ed irrogare la giusta sanzione.

Torino, 28 Ottobre 2009.

Avv. Domenico Sorrentino.